

## IPOTESI DI ACCORDO

Addì, 9 febbraio 2004, in Roma,

TRA

la HEWLETT - PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.r.l.

E

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, unitamente alle RSU

Le Parti hanno convenuto quanto segue.

### Trasferta e buono pasto

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 43 del CCNL 8 giugno 2000 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione ed alla disciplina relativa alle trasferte ed al sistema di refezione contenuta negli accordi collettivi applicati in azienda.

Fermo restando che, sulle suddette materie, salvo quanto espressamente convenuto nel presente accordo, si conferma integralmente la vigente disciplina aziendale.

Si conviene che, con decorrenza 1 marzo 2004:

- gli importi dei rimborsi di trasferta fuori dalla provincia su cui insiste la sede di lavoro ed entro il territorio nazionale, sono così definiti:
  - rimborso del 1° e 2° pasto, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di Euro 22,00 per ciascun pasto, con massimale complessivo giornaliero, nel caso di diritto a trasferta completa, pari ad Euro 44,00;
  - rimborso spese non documentabili per ogni pernottamento pari ad Euro 9,10;
  - rimborso spese forfetario, nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni, pari ad Euro 35,00 giornalieri;
- il rimborso del pasto a pie' di lista spettante al lavoratore non in turno trattenuto al lavoro oltre le ore 21 nell'ambito della propria sede di lavoro è definito in Euro 22,00;
- l'importo giornaliero a titolo di rimborso spese non documentabili spettante al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, in trasferta all'estero è fissato in Euro 21,00;
- l'indennità forfetaria spettante ai lavoratori, ad esclusione dei settimi livelli e quadri, comandati a trovarsi in orario sul posto di lavoro fuori dalla propria sede per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro, qualora effettuino il viaggio come trasportati su mezzo pubblico, è definita in Euro 8,50.

Con decorrenza 1° gennaio 2004, il valore unitario nominale del buono pasto è fissato in Euro 6,00; in proposito le parti si danno atto che la quota eccedente l'importo di Euro 5,29 (attualmente fissato dal D.P.R. n. 916/87 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sarà soggetta ad imposizione contributiva e fiscale secondo la legislazione vigente; essa non è inoltre utile alla determinazione della base di calcolo di qualunque istituto contributivo o retributivo, diretto od indiretto, immediato o differito, ivi compreso il TFR.

Re  

A partire dal 1 marzo 2004, il buono pasto sarà riconosciuto anche ai lavoratori a tempo parziale con un orario settimanale non inferiore al 75% del normale orario di lavoro.

### Orario di lavoro

L'Azienda ha informato che per i lavoratori addetti ai servizi S.P.O.C. (single point of contact) e C.C. (competence center) per il cliente Telecom Italia, l'inizio del normale orario di lavoro (7 ore e 40 primi giornalieri per 5 giorni a settimana), tenuto conto dei flussi delle chiamate, a partire dal 25 febbraio 2004, sarà sfalsato su 3 momenti:

- 1) ingresso fisso alle 7,50 con intervallo non retribuito di mezz'ora per il pranzo dalle 13,00 alle 13,30 (dal lunedì al sabato);
- 2) dalle 8,30 alle 9,15 (ferma restando l'attuale normativa aziendale che disciplina la flessibilità, per motivi eccezionali, per ingressi in azienda oltre le ore 9,15) con intervallo non retribuito per il pranzo della durata minima di 30 minuti sino ad un massimo di 60 minuti, a partire dalle 13,15 (dal lunedì al venerdì);
- 3) ingresso fisso alle 12,20 senza intervallo per il pranzo (dal lunedì al sabato) nel rispetto, comunque, delle pause di legge;

Tenuto conto che l'attività si svolge dal lunedì al sabato, i lavoratori che a rotazione lavoreranno il sabato, recupereranno, di norma, detta giornata la settimana successiva prestando la loro attività dal martedì al venerdì. Compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, il lavoratore potrà concordare con il proprio responsabile di recuperare il sabato lavorato nella successiva settimana in giorno diverso dal lunedì.

Le parti si incontreranno entro giugno 2004 per un ulteriore esame dei suddetti orari.

### Sede di lavoro

Nell'ambito della sede di lavoro (Territorio comunale), il normale posto di lavoro è quello ove il lavoratore abitualmente presta la propria opera, luogo che viene indicato con comunicazione formale dall'azienda.

Per esigenze di servizio il lavoratore può essere comandato anche ad iniziare e/o terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - al di fuori del proprio normale posto di lavoro.

Quanto sopra, a far data dal 1 marzo 2004, annulla e sostituisce il capitolo "Sede di lavoro" di cui all'allegato delle così dette *Norme di Raccordo* del 19 luglio 2000.

### Professionalità

L'azienda si rende disponibile, a livello territoriale e su richiesta delle OO.SS ed RSU per casi specifici, ad effettuare una verifica della corrispondenza tra la mansione e il relativo inquadramento contrattuale dei lavoratori segnalati.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la HEWLETT - PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.r.l.

p. le SUE CGIL - FISTEL CISL - UB.COM.UIL

p. le R.S.U.

*[Handwritten signatures and initials of representatives from Hewlett-Packard, CGIL, FISTEL, CISL, UB.COM.UIL, and the R.S.U.]*

Spett.li segreterie nazionali

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna, vi precisiamo quanto segue.

#### **Rimborsi Kilometrici**

Il valore del rimborso kilometrico per i lavoratori che utilizzano la autovettura personale per motivi di servizio, è pari a € 0,3210, e, a partire dal 1 marzo 2004 e solo per gli spostamenti nell'ambito della propria sede di lavoro, pari a € 0,4000.

Resta inteso che l'utilizzo della autovettura personale deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di ciascun lavoratore interessato e che lo spostamento deve iniziare dal normale posto di lavoro di ognuno e lì terminare.

#### **Sovraminimo**

Ai lavoratori che attualmente percepiscono l'importo forfettario giornaliero pari a € 5,42 per mancato rientro, a partire dal 1 marzo 2004 verrà corrisposto, in sostituzione di detto importo giornaliero, un sovraminimo mensile non assorbibile pari al 75% dell'importo lordo complessivo percepito in busta paga a detto titolo dal 1 maggio 2003 al 31 gennaio 2004 per l'attività svolta esclusivamente per HP-DCS, diviso nove, secondo la formula: (75% dell'importo percepito *diviso* 9), che sarà erogato per 13 mensilità.

Roma, 9 febbraio 2004

HEWLETT - PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.r.l.

